



# COMUNE di NARZOLE

Provincia di Cuneo

Via Umberto I, n° 5 - 12068 NARZOLE (CN) - Tel. 0173.77003 Fax 0173.776255

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE**

### **DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.**

Approvato dalla Giunta comunale  
con deliberazione n. 105 in data 20/12/2018

<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - OGGETTO .....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI .....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 4 – COSTITUZIONE, QUANTIFICAZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO .....	4
<b>CAPO II INCARICHI E INCENTIVO.....</b>	<b>5</b>
ART. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI .....	5
ART. 6 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO .....	5
ART. 7 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO.....	7
<b>CAPO III TERMINI E PENALITA' .....</b>	<b>8</b>
ART. 8 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI.....	8
ART. 9 – TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI.....	9
ART. 10 - OBBLIGHI DI ASTENSIONE.....	9
<b>CAPO IV NORME FINALI.....</b>	<b>9</b>
ART. 11 – SPESE .....	9
ART. 12 – INFORMATIVA SINDACALE .....	9
ART. 13 – DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE .....	9

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91 ed entrato in vigore lo stesso giorno), come modificato dall'articolo 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e integrato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27/12/2017, n. 205.
2. Esso è emanato ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 113 e a seguito della contrattazione decentrata integrativa in materia, svoltasi ai sensi della normativa sopra citata e conclusasi con la stipulazione dell'accordo in data 20/12/2018 con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e con le seguenti Organizzazioni Sindacali territoriali: FP CGIL e CISL FP.
3. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo costituito per le funzioni tecniche a cura del personale interno del Comune di Narzole.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
  - a) Per "Codice" il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
  - b) Per "Incentivo" il fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) Per "Ente" il Comune di Narzole;
2. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento (d'ora innanzi RUP) nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi, dalle linee guida dell'ANAC e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.  
Qualora le disposizioni di questo regolamento citino norme di legge, statutarie o regolamentari che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione sostituzione. Le disposizioni del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto del sopravvento successivo di norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo. In tali casi, in attesa o comunque in assenza di eventuale aggiornamento formale del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Le funzioni tecnico - amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopracitata che con il presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale dipendente nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione.
4. L'incarico di RUP si intende *ex lege* attribuito al responsabile dell'area/servizio a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. In caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, il RUP per la parte di aggiudicazione si intende *ex lege* attribuito al responsabile della centrale di committenza, salvo diverso provvedimento espresso.
5. La funzione di R.U.P., di verificatore del progetto, di direttore lavori, di collaudatore, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., suoi decreti attuativi e linee guida ANAC oltre ai disposti del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli devono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali, ove richieste.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Le somme di cui all'art. 113 comma 2 del Codice relative al fondo sono costituite in percentuale sull'importo posto a base di gara dei lavori, servizi e forniture come meglio indicato nei successivi commi ed a condizione

che per l'affidamento di volta in volta interessato sia prevista una gara aperta o una procedura ordinaria o comunque competitiva fra più soggetti, da individuarsi fra quelle previste dal Codice. Sono incluse le procedure di cui al Capo II della parte II, Titolo III di esso; in via di parziale deroga sono ammesse le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice; sono invece esclusi tutti gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice stesso, nonché le forniture di beni o servizi affidate direttamente tramite semplice adesione a Convenzioni già esistenti Consip o di altri soggetti aggregatori; nel caso di utilizzo di elenchi di operatori economici o del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il numero di operatori invitati alle procedure deve essere conforme a quanto previsto dal Codice per le altre procedure sopra citate.

2. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività tecniche:

- di responsabile unico del procedimento;
- di programmazione della spesa per investimenti,
- di valutazione preventiva dei progetti;
- di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti;
- di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
- di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità.

3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi ed i capitolati di forniture completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, o servizi o forniture. Tuttavia, qualora il procedimento si arresti per scelte dell'Amministrazione, comunque indipendenti dal personale costituente il gruppo di lavoro, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività espletate.

4. Resta esclusa dall'istituto dell'incentivo qualunque attività ordinaria o manutentiva di lieve complessità eseguita senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico.

#### **Art. 4 – Costituzione, quantificazione e accantonamento del fondo**

1. A valere sugli stanziamenti previsti nel bilancio per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 l'Amministrazione destina ad un apposito "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate e formulate sulla base degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e al netto dell'I.V.A., e per le quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. La percentuale effettiva del fondo, di cui precedente comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A. In particolare per:

- a) importo a base di gara fino ad euro 500.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
  - b) importo a base di gara compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
  - c) Importo a base di gara compreso tra euro 1.000.001,00 ed euro 5.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
  - d) importo a base di gara compreso tra euro 5.000.001,00 ed euro 10.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
  - e) importo a base di gara superiore a euro 10.000.001,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.
- Per le concessioni di servizi si rimanda al comma 10 del presente articolo.

3. Le risorse per la costituzione del fondo sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del progetto esecutivo dell'opera/lavoro o del servizio o della fornitura e trovano copertura nel bilancio dell'Ente al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcun decremento qualora in sede di gara d'appalto si verificano dei ribassi.

5. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri contenuti nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art.3 nonché tra i loro collaboratori.

6. Il restante 20 % (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, cioè negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero, di particolare complessità.
8. Le varianti conformi all'art.106 comma 1 del codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
9. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite all'art.106 del Codice.
10. Nel caso di concessioni di servizi, la percentuale effettiva del fondo, di cui al comma 1 del presente articolo, è calcolata sul valore della concessione costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi e non sul canone di concessione.

## **CAPO II INCARICHI E INCENTIVO**

### **Art. 5 – Conferimento degli incarichi**

1. I ruoli attribuiti e le attività assegnate nell'ambito delle tabelle riportate al comma 3 del successivo art.6 sono oggetto di provvedimento assunto dal responsabile del servizio/area competente il quale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
2. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.
3. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).

### **Art. 6 – Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota d'incentivo di cui all'art. 4 del presente regolamento, destinata per le attività di cui sopra è ripartita tra i dipendenti interessati e più specificatamente:
  - a) Il responsabile unico del procedimento;

- b) I dipendenti che svolgono, firmandole, attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione dei contratti ovvero del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- d) I collaboratori tecnici e/o amministrativi che, pur non firmando, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività del responsabile unico del procedimento, nonché alle attività tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti o che collaborano alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione su disposizione del direttore dei lavori, o che collaborano alla direzione dell'esecuzione dei contratti;
- e) Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità;

2. La quota di fondo spettante ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, è da suddividersi fra le varie figure professionali elencate al precedente comma del presente articolo e secondo la ripartizione indicata nelle successive tabelle.

3. La ripartizione dell'incentivo di cui all'art.4 del presente regolamento è operata dal responsabile del servizio/area competente, secondo le percentuali definite dal presente regolamento nelle sottostanti tabelle, tenuto conto delle attività e prestazioni svolte dai dipendenti interessati.

#### APPALTI DI LAVORI

Attività	Ruolo	Percentuale competente
Responsabilità unica del procedimento in fase di progettazione	RUP	10
	Collaboratore	3
Programmazione della spesa per investimenti	Programmatore	10
	Collaboratore	5
Valutazione preventiva del progetto	Verificatore	5
	Collaboratore	1
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	Responsabile	20
	Collaboratore	5
Direzione lavori	Direttore dei Lavori/esecuzione	8
	Collaboratore	2
Responsabilità unica del procedimento in fase di esecuzione	RUP	15
	Collaboratore	4
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	Coordinatore	5
	Collaboratore	1
Collaudo tecnico amministrativo ovvero certificato regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	Collaudatore/certificatore	5
	Collaboratore	1
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>100</b>

#### APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Attività	Ruolo	Percentuale competente
Responsabilità unica del procedimento in fase di predisposizione del capitolato delle forniture e dei servizi	RUP	10
	Collaboratore	3

Programmazione della spesa per investimenti	Programmatore	10
	Collaboratore	3
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	Responsabile	20
	Collaboratore	2
Direzione dell'esecuzione del contratto	Direttore dell'esecuzione	20
	Collaboratore	2
Responsabilità unica del procedimento in fase di esecuzione del contratto e delle forniture	RUP	15
	Collaboratore	3
Collaudo tecnico amministrativo ovvero certificato regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	Collaudatore/certificatore	10
	Collaboratore	2
TOTALE GENERALE		100

4. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità ed impegni che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
5. Qualora il personale svolga solo parte delle prestazioni di cui sopra, o qualora alcune funzioni, parti o livelli siano affidate all'esterno saranno liquidate solo le quote parti corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, e quanto non corrisposto costituirà economia di spesa.
6. La quota d'incentivo di cui all'art.4 del presente regolamento non corrisposta al personale in quanto non sia stata effettuata la prestazione costituisce economia di spesa.
7. La quota d'incentivo di cui all'art.4 comma 6 del presente regolamento eventualmente non utilizzata potrà essere impiegata per il perseguimento delle medesime finalità nei tre anni successivi.
8. In caso di attività svolte da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole funzioni/acquisizioni precedente articolo 5 del presente regolamento.
9. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi, tra le attività da essa svolte di cui all'articolo 37 del Codice, quelle incentivabili ai sensi del presente regolamento.
10. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

#### **Art. 7 – Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. Tenuto conto delle specifiche prestazioni svolte nonché dell'effettivo rispetto, dei tempi e dei costi previsti, esulando da questa valutazione rispetto a circostanze che non dipendano dalle prestazioni del dipendente (es. opera non finanziata, fallimento dell'appaltatore, contenziosi, variante dovuta ad eventi imprevedibili ed imprevedibili ecc.), la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del servizio/area competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati;
2. Nel caso in cui il responsabile del servizio fosse beneficiario dell'incentivo, l'accertamento positivo delle attività svolte dal dipendente interessato, è disposta dal segretario comunale.
3. L'accertamento, per la fase di progettazione ed affidamento, è effettuato a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto o conclusione dell'ordinativo di fornitura.
4. L'accertamento per la fase di esecuzione è effettuato in corrispondenza dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori e di conformità dell'esecuzione per i servizi e le forniture. Per i servizi e le forniture con durata pluriennale è effettuato con le scadenze stabilite negli atti di affidamento degli incarichi di cui all'art. 5.

5. L'accertamento è positivo nel caso le attività siano svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi che ne comportino incrementi di spesa, imputabili ai dipendenti incaricati secondo le indicazioni del successivo art.8.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nell'anno al singolo dipendente non potranno superare l'importo del 50 % (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

### **CAPO III TERMINI E PENALITA'**

#### **Art. 8 – Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione alle singole attività. Di norma i termini concessi per l'esecuzione delle prestazioni coincidono con i tempi attribuiti dal soggetto erogatore del contributo che finanzia l'intervento.
2. I termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. I termini per la direzione dei lavori/dell'esecuzione decorrono dalla data di inizio dei lavori/del servizio ed i tempi coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori/del servizio, tenuto conto di eventuali sospensioni e/o proroghe che dovessero essere concesse all'appaltatore. Eventuali ritardi imputabili esclusivamente al contraente, per i quali sia valutata dall'Ente l'applicazione di penali non costituiscono ritardo nell'attuazione degli adempimenti a carico del gruppo di lavoro.
4. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme in materia di contratti pubblici.
5. Qualora si verificassero incrementi ingiustificati dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
  - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
  - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso.
8. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario
9. In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile del servizio competente contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.
10. La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al responsabile entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi. Il responsabile del servizio competente valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda.



11. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo secondo le formalità di cui all'art.7.

12. Qualora il responsabile del servizio interessato sia parte attiva del gruppo di lavori, sarà il Segretario dell'Ente, previo contraddittorio con le parti interessate, a procedere alla riduzione dell'incentivo secondo le indicazioni del presente articolo.

### **Art. 9 – Termini per le liquidazioni**

1. La liquidazione degli incentivi ha luogo mediante apposito atto redatto a seguito del positivo accertamento esperito secondo le formalità dell'art.7. L'atto di liquidazione sarà disposto dal responsabile del servizio/area preposto, o dal Segretario comunale, nel caso in cui il responsabile fosse beneficiario dell'incentivo.
2. Sarà possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate quando si prevedano sospensioni delle fasi esecutive, non imputabili al gruppo di lavoro, per un periodo superiore a sei mesi.
3. La liquidazione sarà accompagnata dal calcolo di ripartizione della somma competente ad ogni singolo dipendente incaricato, debitamente sottoscritto dal responsabile.
4. Il controllo sul rispetto del limite del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui all'art. 7 comma 6 del presente regolamento è effettuato dall'ufficio personale, in relazione all'anno solare di riferimento, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia.

### **Art. 10 - Obblighi di astensione**

1. I responsabili di servizio/area hanno l'obbligo di astenersi dall'adozione di tutti quegli atti contemplati dal presente regolamento rispetto ai quali possa sorgere, anche in via potenziale un interesse diretto. In tali circostanze l'adozione degli atti è assunta da altro responsabile del servizio/area collocato nella stessa area e, in subordine, a quella più affine. In assenza di queste condizioni l'atto sarà adottato dal direttore o in subordine dal segretario dell'Ente.

## **CAPO IV NORME FINALI**

### **Art. 11 – Spese**

1. Tutte le spese occorrenti, siano esse materiali di consumo e/o ai beni strumentali, sono a carico dell'ente.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti è effettuata con i consueti sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'ente.
3. Per una più completa e puntuale realizzazione degli incarichi tecnici da effettuarsi dal personale, il responsabile del servizio potrà affidare incarichi a professionisti esterni, con spesa a carico dell'ente, per prestazioni specialistiche che non possano essere svolte dal personale dipendente.

### **Art. 12 – Informazione sindacale**

1. Gli incentivi corrisposti ai sensi del presente regolamento fanno parte delle risorse decentrate per il salario accessorio, di cui alle vigenti norme contrattuali collettive nazionali, ancorché non siano da contabilizzarsi ai fini del rispetto del limite complessivo annuale, di cui all'articolo 75, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
2. Il Servizio Personale fornisce, su richiesta, alle Organizzazioni Sindacali territoriali in merito ai compensi stessi, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

### **Art. 13 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

3. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi legati alle attività inerenti opere affidate o disposte già maturati all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, i quali saranno erogati secondo la disciplina previgente.
4. Il presente regolamento, entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera che lo approva.
5. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro applicazione, con adeguamento, se possibile automatico, del presente regolamento.
6. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice e fino alla data prevista dal comma 2 del presente articolo si procederà alla liquidazione dell'incentivo con le modalità degli artt.6 e 7 del presente regolamento.